

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie

[notificata con il numero C(2003) 4833]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/3/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

viste le istanze presentate dalla Germania, dall'Irlanda, dal Portogallo, dalla Finlandia e dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/231/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie ⁽³⁾, è stata modificata in modo sostanziale ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2) La direttiva 2002/56/CE ha fissato tolleranze riguardo a taluni organismi nocivi.

(3) La direttiva 2002/56/CE autorizza gli Stati membri ad assoggettare la loro produzione nazionale di tuberi-seme di patate a condizioni più rigorose.

(4) L'Irlanda, per la totalità del suo territorio, la Germania, la Finlandia e il Regno Unito, per alcune parti del loro territorio e il Portogallo, per le zone delle Azzorre di altitudine superiore a 300 m, intendono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2002/56/CE contro la diffusione di organismi particolarmente nocivi alla coltura della patata in tali regioni.

(5) La Commissione ha determinato, con direttiva 93/17/CEE ⁽⁵⁾, le classi comunitarie di tuberi-seme di base, come pure le condizioni e la designazione applicabili a tali classi. I tuberi-seme appartenenti a dette classi possono considerarsi idonei alla commercializzazione nei territori degli Stati membri autorizzata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2002/56/CE.

(6) Dal confronto tra le condizioni alle quali è assoggettata la produzione nazionale di tuberi-seme di patate in Irlanda, per tutto il territorio, in Germania, in Finlandia, nel Regno Unito, per parti del territorio e in Portogallo, per le zone delle Azzorre di altitudine superiore a 300 m, e le classi comunitarie di tuberi-seme di base, risulta che

— la «classe CE 1» risponde a condizioni più rigorose,

— la «classe CE 2» è equivalente alla produzione nazionale destinata alla coltura di patate da semina,

— la «classe CE 3» è equivalente alla produzione nazionale destinata alla coltura di patate da consumo.

(7) Occorre quindi autorizzare l'Irlanda, per la totalità del suo territorio, la Germania, la Finlandia, il Regno Unito, per alcune parti del loro territorio, e il Portogallo, per le zone delle Azzorre di altitudine superiore a 300 m, a limitare la commercializzazione dei tuberi-seme di patate alle sole classi comunitarie di tuberi-seme di base definite dalla predetta direttiva 93/17/CEE.

(8) Tale autorizzazione è conforme agli obblighi incombenti agli Stati membri in forza delle norme comuni in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/47/CE della Commissione ⁽⁷⁾.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato II.

⁽⁵⁾ GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 138 del 5.6.2003, pag. 47.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell'allegato I sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte della rispettiva denominazione nella colonna 2 di detto allegato, a limitare la commercializzazione di tuberi-seme di patate ai tuberi-seme di base appartenenti alle seguenti classi comunitarie definite dalla direttiva 93/17/CEE:

- a) per la produzione di patate da semina: «classe CE 1» o «classe CE 2»;
- b) per la produzione di patate da consumo: «classe CE 1», «classe CE 2» o «classe CE 3».

Articolo 2

Gli Stati membri istituiscono un sistema permanente di controlli regolari sull'osservanza delle condizioni di autorizzazione e redigono un rapporto. La Commissione esercita la vigilanza su tale sistema.

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è revocata non appena sia accertato che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 4

La decisione 93/231/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

Romano PRODI

Il Presidente

ALLEGATO I

Stato membro	Regione
Germania	Bundesland Mecklenburg-Vorpommern — Gemeinde Grog Lüsewitz — Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow — Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammwow der Gemeinde Grammwow — Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel — Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow — Gemeinde Pelsin
Irlanda	Intero territorio
Portogallo	Azzorre (zone al di sopra di 300 m di altitudine)
Finlandia	Comuni di Liminka e Tyrnävä
Regno Unito	— Cumbria, Northumberland (Inghilterra) — Irlanda del Nord — Scozia

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e modificazioni successive

Decisione 93/231/CEE	GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11
Decisione 95/21/CE	GU L 28 del 7.2.1995, pag. 13
Decisione 95/76/CE	GU L 60 del 18.3.1995, pag. 31
Decisione 96/332/CE	GU L 127 del 25.5.1996, pag. 31
Decisione 2003/242/CE	GU L 89 del 5.4.2003, pag. 24

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Decisione 93/231/CEE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	—
—	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III